



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Scienze Ambientali
Informatica e Statistica

REGOLAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI DOTTORATO

Art. 1 Oggetto e finalità

Il Dipartimento favorisce ed incentiva lo svolgimento delle attività di ricerca del proprio personale docente e ricercatore destinando i fondi propri e dei propri docenti al reclutamento di collaboratori di ricerca mediante l'erogazione di Assegni di Ricerca ed il cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca.

Art. 2 Finanziamento e cofinanziamento

1. Gli Assegni di Ricerca e le borse di dottorato possono essere finanziati interamente con fondi di cui siano responsabili singoli docenti o gruppi di ricerca, ovvero mediante il cofinanziamento a valere su fondi di Dipartimento.

2. Il Dipartimento alloca uno stanziamento per il cofinanziamento degli assegni e delle borse di dottorato in fase di definizione del bilancio di previsione di ciascuno anno.

3. La quota di cofinanziamento di un Assegno di Ricerca da parte del Dipartimento non può superare, di norma, il 50% dell'importo minimo lordo erogabile per un assegno di durata annuale. La copertura residua insiste sui fondi dei singoli docenti o gruppi di ricerca che richiedano il cofinanziamento. E' ammessa una deroga a questo principio per gli assegni di Area, per i quali . per i quali Il cofinanziamento del Dipartimento sarà ancora pari al 50% dell'importo minimo, ma a copertura di due annualità. Rimane inteso che gli assegni di area potranno essere rivolti solamente a candidati che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in un Ateneo diverso da Ca' Foscari.

4. Per il cofinanziamento di una borsa di dottorato, la quota a carico del Dipartimento è pari ad al più un terzo dell'importo della borsa.

5. Le richieste di cofinanziamento degli assegni devono pervenire entro due scadenze di ogni anno, ad ognuna delle quali si assegna un frazione dello stanziamento complessivo previsto per l'anno in questione:

- 10 Febbraio: 70% dello stanziamento
- 10 Settembre: 30% dello stanziamento

I finanziamenti richiesti devono tradursi nella pubblicazione di un bando entro i 4 mesi successivi. In caso questo non avvenga il cofinanziamento decade. L'eventuale residuo che si determini al termine della prima scadenza viene riportato alla scadenza successiva. I fondi assegnati e non spesi ritornano nel controllo del Dipartimento e non possono essere riutilizzati per finanziare successive richieste da parte dei proponenti

6. Ciascuna richiesta di cofinanziamento per Assegni di Ricerca deve essere motivata con le informazioni seguenti relative al docente o gruppo di ricerca proponente:

- pubblicazioni degli ultimi 2 anni
- proposte di ricerca sottomesse e/o finanziate negli ultimi 3 anni;
- per gli Assegni di Ricerca a Progetto: il titolo ed una descrizione del progetto di ricerca che l'assegnista dovrà svolgere
- per gli Assegni di Ricerca di Area: il titolo della ricerca proposta;
- Per entrambe le tipologie di assegni, una descrizione di come la ricerca proposta si colloca nel quadro complessivo delle attività proponente o del gruppo di proponenti
- l'importo richiesto del cofinanziamento;

La proposta viene sottoposto all'esame del Comitato di Ricerca che può accettarla, rigettarla, o richiederne una revisione. In caso di accettazione, il Comitato della Ricerca formula una proposta di cofinanziamento in accordo con quanto stabilito al punto 3 del presente articolo.

7. Il Dipartimento partecipa al cofinanziamento di al più due annualità per ciascun assegnista. Raggiunto questo limite, ulteriori eventuali annualità corrisposte all'assegnista dovranno pertanto essere finanziate interamente a carico dei proponenti.

8. E' ammissibile il co-finanziamento, da parte del Dipartimento, di un assegno di ricerca ordinario non più di una volta all'anno per ricercatore/docente. Tale cofinanziamento è compatibile con cofinanziamento per attivazione di borsa di dottorato

9. Il richiedete deve essere titolare, presso il DAIS, di almeno il 25% del finanziamento necessario per supportare l'assegno (potendo, il rimanente 25%, essere fornito da altri, non richiedenti)

10. I ricercatori giovani (max 5 anni dal reclutamento) possono richiedere il co-finanziamento di un Assegno di Ricerca anche nel caso non siano titolari di fondi propri presso il Dipartimento, purché documentino la sottomissione di almeno una proposta di ricerca di cui siano responsabili scientifici e la pubblicazione di almeno due prodotti scientifici (articoli, software, o brevetti) sull'argomento oggetto della richiesta, negli ultimi due anni.

11. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Dipartimento, Il co-finanziamento di un assegno di ricerca è cumulabile con il cofinanziamento di una borsa di dottorato allo stesso ricercatore/docente.

Art. 3 Obblighi degli assegnisti

1. Ciascun assegnista è tenuto a consegnare una relazione finale che descriva sinteticamente i risultati della propria attività. La relazione finale deve altresì elencare le pubblicazioni scientifiche risultato della ricerca, ovvero contenere adeguate motivazioni a giustificazione della eventuale assenza di pubblicazioni.

2. La relazione finale viene valutata dal Comitato della Ricerca del Dipartimento.

3. Gli assegnisti destinatari di cofinanziamento da parte del Dipartimento devono inoltre tenere un seminario pubblico in cui espongono i risultati delle proprie attività ed i risultati conseguiti. Le modalità di svolgimento dei seminari sono concordate dall'assegnista (il tuo tutor) con i Presidenti dei Collegi didattici, Coordinatori dei Dottorati e/o i Coordinatori dei Centri di Ricerca del Dipartimento.

Art. 4 Rinnovi

1. Ciascun Assegno di Ricerca può essere rinnovato alla medesima persona per un massimo di quattro annualità, fatti salvi i vincoli stabiliti dalla legge;

2. Per accedere al rinnovo, l'assegnista deve ottenere un giudizio positivo sulla relazione finale presentata a consultivo dell'Assegno di Ricerca per il quale il rinnovo stesso viene richiesto. Nel caso di assegno cofinanziato dal Dipartimento, il rinnovo è vincolato anche allo svolgimento del seminario di cui al punto 3 dell'Art. 2.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento recepisce le indicazioni di cui alla delibere 2013/ 1 e 2013/ 2 approvata dal Consiglio di Dipartimento DAIS nelle sedute del 12.9.2013 e 18.12.2013, e sostituisce, integrandolo, il vigente regolamento per gli assegni di ricerca.

2. Le disposizione del presente regolamento, in particolare i vincoli di cui al punto 7 dell'Art. 1 hanno effetto a partire dal 1 Gennaio 2013. Gli assegnisti che a tale data abbiano fruito di una o due annualità il fruire di al più una ulteriore annualità cofinanziata su fondi di Dipartimento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo ed al Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca.